

INTERROGAZIONE
Indifferibile e urgente in aula
N. 40

Mancanza dei dispositivi regionali per l'applicazione del diritto del proprietario o conduttore di poter fare richiesta di divieto sul proprio fondo dell'attività venatoria

Presentata dal Consigliere regionale:

BERTOLA GIORGIO (primo firmatario)

Presentata in data 30-09-2019

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

OGGETTO: *Mancanza dei dispositivi regionali per l'applicazione del diritto del proprietario o conduttore di poter fare richiesta di divieto sul proprio fondo dell'attività venatoria.*

Premesso che:

- il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria", prevede che:

*“Il proprietario o il conduttore di un fondo **che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria** inoltra al Presidente della provincia e al Sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). **La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.**”;*
- il testo dell'articolo sopracitato è il risultato del risanamento avvenuto attraverso l'articolo 141 della l.r. 19/2018, relativamente ad alcuni vizi di legittimità costituzionale oggetto di impugnativa da parte della Corte Costituzionale;
- durante il 2018 molti proprietari e Associazioni hanno avanzato richiesta al Presidente della Provincia e al Sindaco della Città Metropolitana di divieto dell'attività venatoria sul proprio fondo, come regolarmente previsto anche dall'ordinamento nazionale, art. 15 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;
- prima della modifica del comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 5/2018, in una nota del 5/09/2018, la Provincia di Alessandria ha chiesto chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 5/2018;
- in data 7/10/2018 la Regione Piemonte rispondeva asserendo che *“la domanda per poter sottrarre il proprio fondo dall'attività venatoria **presuppone che a monte ci sia un piano faunistico venatorio regionale (art. 10 della L. 157/1992) che abbia inserito quel fondo nella programmazione venatoria regionale considerando come territorio agro-silvo-pastorale su cui esercitare la gestione programmata della caccia. Pertanto, finché il piano non viene approvato, non è possibile per il proprietario opporsi e far valere il diritto ad escludere il fondo di sua proprietà dall'attività venatoria.**”*

- il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 5/2018 prescrive che *“La pianificazione faunistica regionale è definita dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornata.”*.
- a seguito delle modifiche apportate con l'articolo 141 della l.r. 19/2018, l'orientamento prevalente della Giunta regionale della X Legislatura, **era quello slegare la richiesta di divieto sui propri fondi dell'attività venatoria nelle more dell'approvazione del Piano Faunistico Regionale, ma di definire i criteri attraverso una delibera di Giunta Regionale**, che consentisse di rispettare le percentuali previste sulla superficie del territorio venabile;

Considerato che:

- ad oggi, la Giunta Regione non ha dato seguito agli ultimi orientamenti finalizzati a stabilire i criteri attraverso una delibera regionale;
- inoltre, a breve scadranno i termini per l'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, (la legge regionale 5/2018 è stata promulgata il 19 giugno 2018 ed è entrata in vigore il 18 dicembre 2018) e ad oggi **non si ravvisa il previsto coinvolgimento della popolazione come diritto di partecipazione alla predisposizione di tale strumento di pianificazione regionale**. Si evidenzia che anche secondo la Corte Costituzionale *“il mancato rispetto di tale modalità dell'esercizio del diritto di partecipazione inciderebbe sulla razionalità della scelta pianificatoria regionale e quindi sulla sua idoneità a conseguire la finalità della salvaguardia e del recupero naturalistico del territorio regionale”*.

Valutato che:

- da ormai un anno i proprietari o conduttori di **fondi non possono esercitare diritto di richiedere il divieto di caccia dai propri fondi**, neanche per esigenze didattiche di istruzione e formazione ambientale, come nel caso della richiesta della richiesta fatta dalla Cascina Giaccona, che rischia la chiusura;
- l'assenza dei requisiti normativi richiede una tempistica soluzione da parte della nuova Giunta regionale.

INTERROGA

la Giunta regionale,

per sapere quali azioni celeri intenda portare avanti al fine di permettere ai proprietari e ai conduttori di un fondo di fare richiesta per vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi del comma 7 art. 6 della l.r. 5/2018.